

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

- 1.** Il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi, nominato dall'Assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- 2.** I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
- 3.** Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei Consorzi.
- 4.** Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.